

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN AGRICOLTURA - ANNO 2007 (MOD. IIA)

Art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta previsto dal comma 271 si applichi con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002 e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

Il comma 271 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato UE).

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, emanato in attuazione delle predette disposizioni, ha disposto che, per l'anno 2007, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per la realizzazione di investimenti, secondo le tipologie determinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.

Inoltre, il citato decreto ha stabilito che possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti relativi a domande presentate e istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi ed ha previsto un limite massimo di accesso al credito d'imposta, fissando detto limite, per l'anno 2007, in euro 200.000 per ciascun imprenditore.

Per fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e possono utilizzare il contributo, in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo successivamente all'atto di assenso espressamente adottato dalla medesima Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Soggetti tenuti alla presentazione della istanza

La presente istanza deve essere presentata dagli imprenditori agricoli che intendono beneficiare per l'anno 2007 del credito d'imposta di cui al comma 1075 della citata legge n. 296 del 2006.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile, sono imprenditori agricoli coloro che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. In base alla predetta norma si intendono attività agricole connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli a condizione che provengano, prevalentemente, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'attività di allevamento.

Si segnala, inoltre, che sono considerate agricole e, quindi, ammesse al contributo, le società cooperative di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli se utilizzano per la loro attività prevalentemente prodotti conferiti dai soci.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza per l'ammissione al credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, a partire dal **17 dicembre 2007**.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza è stata compilata dal richiedente o verrà predisposta dall'intermediario. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza; nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposto l'istanza.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**CREDITAGRICOLTURA**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa, l'indicazione relativa alla presentazione della "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*" nonché al numero dei quadri A compilati e la sottoscrizione del richiedente;
- il quadro A, che contiene i dati relativi alla ripartizione territoriale degli investimenti, alla tipologia degli stessi e al credito d'imposta richiesto, nonché alle domande su investimenti presentate ed istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006.

Tutti gli importi da indicare nell'istanza vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Numero progressivo

Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate, comprese eventuali istanze di rinuncia alla richiesta del contributo.

Codice fiscale Numero progressivo

Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa richiedente.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Giovane agricoltore

Barrare la casella se il soggetto richiedente riveste la qualifica di giovane agricoltore secondo la normativa comunitaria.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato di nascita.

Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se quest'ultimo è diverso dalla residenza anagrafica.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Il codice corrispondente alla "*natura giuridica*" del soggetto dichiarante, da indicare nella apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La casella "*Società cooperativa di commercializzazione e trasformazione*" deve essere barrata se il soggetto richiedente è una società cooperativa di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli. Dette società sono considerate agricole e, quindi, ammesse al contributo, se utilizzano per la loro attività prevalentemente prodotti conferiti dai soci.

Devono inoltre essere indicati i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale, vanno riportati anche quelli del domicilio fiscale.

Residenza / Sede legale / Domicilio fiscale

Devono essere riportati: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del comune, la tipologia, l'indirizzo, il numero civico e la frazione.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "*Codice Comune*", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, ovvero dall'elenco presente sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Soggetti non residenti

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati, nei campi relativi alla sede legale, i dati della sede estera e, negli spazi relativi al domicilio fiscale, i dati della sede della stabile organizzazione.

Vanno inoltre compilati i campi relativi allo "*Stato estero di residenza*", al "*Codice Stato estero*" e al "*Codice di identificazione fiscale Stato estero*".

Il "*Codice Stato estero*" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o UNICO Enti non commerciali ed equiparati, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale che sottoscrive l'istanza e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Dichiarazioni del richiedente

Con la successiva sottoscrizione, il richiedente:

– si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti entro sei mesi dall'assenso dell'Agenzia delle Entrate;

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al credito d'imposta previsti dall'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 nonché di aver presentato, relativamente all'investimento per il quale chiede l'attribuzione del credito d'imposta, domanda istruita favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziata per carenza di fondi;
- dichiara di aver presentato, ovvero di presentare, all'Agenzia delle Entrate la "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*".

In tale riquadro, il richiedente deve altresì indicare il numero dei quadri A compilati.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea

Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti richiedenti devono presentare, per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1223, della citata legge n. 296 del 2006, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di Stato riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea. A tal fine, i predetti soggetti, **anteriormente all'invio della presente istanza**, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*" approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento.

Si segnala che sono esonerati da tale adempimento i soggetti che, per fruire di agevolazioni fiscali diverse da quella cui si riferisce la presente istanza, hanno già trasmesso all'Agenzia delle Entrate la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Relativamente alla compilazione del presente riquadro, si precisa che la casella "*dichiara di aver presentato*" deve essere barrata dai soggetti che, all'atto della trasmissione della presente istanza, hanno già ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione di avvenuto ricevimento della predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre la casella "*dichiara di presentare*" va barrata dai soggetti che, pur avendo trasmesso la predetta dichiarazione, non hanno ancora ricevuto detta comunicazione.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es.: errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione o nella compilazione dell'istanza) intenda annullare gli effetti di una istanza precedentemente inviata, deve presentare, utilizzando il presente modello, un'apposita istanza di rinuncia, nella quale deve riportare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza alla quale intende rinunciare.

Nell'istanza di rinuncia non deve essere compilato il quadro A ma solo il frontespizio, in tutti i campi ivi previsti compreso il numero progressivo posto all'inizio della pagina.

Si evidenzia che, in caso di rinuncia, il richiedente perde ogni diritto derivante dall'istanza originaria, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione della medesima; conseguentemente, una successiva istanza di attribuzione del credito d'imposta assumerà il nuovo ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua trasmissione.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Nel presente quadro vanno indicati i dati relativi alla ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile, alle domande su investimenti ammissibili ad agevolazione presentate ed istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi, alla tipologia degli investimenti anzidetti e al credito d'imposta richiesto.

Si precisa che, qualora i rigi delle sezioni I e II non siano sufficienti all'indicazione delle strutture produttive e delle domande istruite favorevolmente dall'Ente incaricato, dovranno essere compilati più quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro; in tal caso, le sezioni III e IV devono essere compilate una sola volta nel Mod. N. "01".

SEZIONE I

Ripartizione territoriale dell'investimento

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi alla ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 luglio 2007, possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato UE).

Per quanto concerne la determinazione dell'investimento netto e del relativo credito d'imposta, si richiamano le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 68/E del 13 agosto 2002.

In particolare nei **rigli da A1 a A5** indicare:

- nei **campi da 1 a 3**, il comune ove ha sede la struttura produttiva in cui è effettuato l'investimento, la sigla della provincia e il codice regione. Detto codice deve essere desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Persone fisiche (Fascicolo 1), disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nei **campi 4 e 5**, la frazione, la via o la piazza, il numero civico e il codice di avviamento postale;
- nel **campo 6**, l'ammontare dell'investimento netto per il quale si chiede l'attribuzione del credito d'imposta;
- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto, relativo all'investimento indicato nel campo 6

SEZIONE II

Dati identificativi delle domande su investimenti ammissibili ad agevolazione

In questa sezione devono essere indicati, nei **rigli da A6 a A10**, i dati identificativi delle domande su investimenti ammissibili ad agevolazione, presentate ed istruite con esito favorevole dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il codice corrispondente all'Ente incaricato dell'istruttoria della domanda, riportando:
 - il **codice "1"**, se trattasi di Ministeri;
 - il **codice "2"**, se trattasi delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, specificando nella **colonna 2** il codice corrispondente alla regione incaricata dell'istruttoria. Detto codice deve essere desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Persone fisiche (Fascicolo 1), disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
 - il **codice "3"**, se trattasi dell'Istituto ISMEA;
 - il **codice "4"**, se trattasi dell'Agenzia Sviluppo Italia - O.I.G.A. (Imprenditoria Giovanile);
 - il **codice "5"**, se trattasi dell'Istituto I.S.A. - Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.a.;
- nella **colonna 3**, la data del provvedimento di ammissione ad agevolazione.

SEZIONE III

Tipologia dell'investimento

Nella sezione sono riportate le categorie di spese ammissibili ad agevolazione, così come individuate dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002.

Nei **rigli da A11 a A19**, per ciascuna tipologia di investimento ritenuto ammissibile ad agevolazione e per il quale si chiede l'attribuzione del credito d'imposta, va indicato l'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile destinato alle strutture produttive indicate nella sezione I del presente quadro.

SEZIONE IV

Ammontare dell'investimento e del credito

In questa sezione devono essere indicati i dati riepilogativi dell'investimento agevolabile destinato alle strutture produttive elencate nella sezione I del presente quadro e del relativo credito d'imposta richiesto. In particolare:

- nel **campo 1**, riportare la somma degli importi indicati nei campi 6 dei rigli da A1 a A5 della sezione I di tutti i quadri A compilati;
- nel **campo 2**, riportare la somma degli importi indicati nei campi 7 dei rigli da A1 a A5 della sezione I di tutti i quadri A compilati.

Si segnala che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 luglio 2007, il credito d'imposta, per l'anno 2007, può essere attribuito per un importo non superiore a euro 200.000 per ciascun imprenditore.